



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  
della TOSCANA

## Accordo tra la Consulta Toscana Ordine Consulenti del Lavoro e l'Università degli Studi di Siena

### TRA

La Consulta Toscana Ordine Consulenti del Lavoro- C.F. 94093990482, con sede in Livorno, P.za Attias, 37 - rappresentata dal Presidente Dott.ssa Gloria Cappagli, nata a Lari (PI) il 19/10/1940 C.F. CPPGLR40R59E455U

### E


L'Università degli Studi di Siena, con sede in Siena, via Banchi di Sotto 55, P.I. 00273530527 in persona del proprio Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia il 24/07/1959, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/07/2016

### Visto

- La Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "*Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro*";
- L'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "*La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica*";
- L'art. 6, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "*il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti*".
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509*";
- I Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- Lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto rettorale n. 164 del 7 febbraio 2012 pubblicato in Gazzetta . n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con Decreto rettorale n. 93 del 28 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114 - , ed in particolare gli articoli 14, relativo all'articolazione interna dell'Ateneo e 15



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  
DELLA TOSCANA

relativo alle funzioni del Dipartimento;

- Il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università di Siena, emanato con Decreto rettorale n. 1284 del 6 maggio 2009 e s. m. e i.;
- Il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con delibera 327 del 24 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 ottobre 2014;

Considerato

- Il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- La Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- Che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali e Magistrali attivati dall'Università di Siena richiamati nel testo del presente accordo rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

Convengono quanto segue

#### **Art. 1 – Finalità dell'accordo**

Le parti firmatarie si impegnano a:

- Collaborare nell'attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6 del L.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Fermo restando l'interesse dell'Università di Siena a favorire lo svolgimento del tirocinio curriculare dei propri studenti nella Provincia nella quale intendono proseguire la propria attività lavorativa, per consentire la migliore conoscenza del tessuto economico nel quale il tirocinante auspica di inserirsi dopo la laurea ed il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Consulente del lavoro, la Consulta vigilerà affinché nell'assegnazione delle sedi di tirocinio agli studenti iscritti alle Università di Siena, Pisa e Firenze (tutte firmatarie di specifiche convenzioni Consulta-Università) si tenga conto possibilmente dell'ambito territoriale di riferimento di ciascun Ateneo (Firenze/Pistoia/Prato, Siena/Arezzo/Grosseto, Pisa/Livorno/Lucca/Massa Carrara).



**UNIVERSITÀ  
DI SIENA**  
1240



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  
DELLA TOSCANA**

### **Art. 2 – Tipologie dei corsi di studio**

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università degli Studi di Siena si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
  - LMG/01: Giurisprudenza; Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, erogato dal Dipartimento di Giurisprudenza;
  - L-14: Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali, erogato dal Dipartimento di Giurisprudenza;

L'Università di Siena si riserva la possibilità di estendere la presente convenzione ad altri corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico attivati nell'ambito della classi previste dalla Convenzione Quadro con il MIUR, il Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine sottoscritta in data 23 Luglio 2013 e di cui alle circolari del medesimo Consiglio Nazionale 1100 e 1100 bis del 15 Novembre 2013, tramite uno scambio di lettere tra i soggetti firmatari.

### **Art. 3 – Crediti Formativi Universitari**

*Gli ordinamenti ed i regolamenti dei corsi richiamati al precedente articolo ed attivati dall'Università di Siena garantiscono l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:*

#### **18 CFU**

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto Privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo


IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

#### **12 CFU**



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  
DELLA TOSCANA

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

#### **Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di studio**

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree, del primo anno della laurea magistrale o tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Presidente del Consiglio di Corso di studio per il successivo inoltro al/ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro il 1 giugno o il 1 dicembre di ogni anno, in modo tale che i tirocini possano avere inizio rispettivamente il 1 luglio e il 2 gennaio successivo.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale**

Gli studenti ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica di 300 ore, comprensive delle attività formative organizzate dall'Ordine anche in collaborazione con l'Università, da svolgersi nell'arco di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio saranno svolte congiuntamente, secondo modalità previamente concordate, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante e dal Presidente del Corso di Laurea a cui è iscritto lo studente, o da un suo delegato.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Siena, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.


I referenti di cui all'art. 7 cureranno che nel corso di svolgimento del tirocinio siano effettuati momenti di verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati, secondo le modalità concordate.

#### **Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili**

L'Università di Siena e i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di aprile fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. Per la prima



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  
DELLA TOSCANA

applicazione della presente convenzione il numero massimo stabilito è di 10 tirocinanti. Qualora le domande superino tale limite potrà essere prevista una selezione sulla base del curriculum degli aspiranti tirocinanti.

Entro il 15 maggio e il 15 novembre *i referenti* per l'Ordine dei Consulenti si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali, rispettivamente per i semestri luglio/dicembre e gennaio/giugno, e procedono ad effettuarne comunicazione ai referenti organizzativi dell'Università di Siena.

#### **Art. 7 – Referenti organizzativi**

L'Università di Siena e la Consulta Toscana Ordine Consulenti del Lavoro nominano ciascuno due referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.

Per l'Università di Siena i referenti organizzativi saranno nominati dal Dipartimento di Giurisprudenza.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resi disponibili alla frequenza del tirocinio, in modo che sia garantita una suddivisione dei posti disponibili tra i corsi di laurea e laurea magistrale oggetto del presente accordo proporzionale al numero di domande presentate dagli studenti.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione degli aspiranti tirocinanti.

#### **Art. 8 – Collaborazione didattica**

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione ed ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università di Siena si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.


I corsi di laurea e laurea magistrale oggetto del presente accordo riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura dei Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.



**UNIVERSITÀ  
DI SIENA**  
1240



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  
DELLA TOSCANA**

### **Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti**

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è fatto obbligo di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. L'iscrizione al registro è gratuita.

Dopo la conclusione del semestre svolto nell'ultimo anno del corso di studi universitari, l'esigenza di concludere il percorso universitario per conseguire il diploma di laurea costituisce giustificato motivo di interruzione del tirocinio professionale di diciotto mesi.

L'interruzione non può essere superiore a nove mesi, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012.

Il tirocinio deve obbligatoriamente riprendere entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità per il tirocinante di ottenere il riconoscimento del semestre effettuato nell'ultimo anno del corso di studi universitari, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.

I tirocinanti che fruiscono di un periodo di interruzione per conseguire il diploma di laurea debbono obbligatoriamente riprendere la pratica entro il termine massimo di nove mesi dall'inizio dell'interruzione, previsto dall'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012.

E' fatta salva la possibilità per l'Ordine in cui il praticante è iscritto di richiedergli, al momento della ripresa del tirocinio dopo la laurea, il pagamento delle tasse relative al semestre di pratica svolto nell'ultimo anno di corso di studi universitari

Il presente accordo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, ferma restando la vigenza della normativa di riferimento.


Il Presidente  
della **Consulta Toscana Ordine  
Consulenti del Lavoro**

Il Rettore  
dell'**Università degli Studi di  
Siena**

(\*) *Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e Dlgs. 82/2005*



**UNIVERSITÀ  
DI SIENA**  
1240



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI  
DELLA TOSCANA**

Consiglio Provinciale di Siena

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Consiglio Provinciale di Arezzo

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Consiglio Provinciale di Grosseto

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Consiglio Provinciale di Livorno

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Consiglio Provinciale di Lucca

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Consiglio Provinciale di Massa Carrara

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Consiglio Provinciale di Pisa

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Consiglio Provinciale di Pistoia

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Consiglio Provinciale di Prato

Il Presidente

*[Handwritten signature]*